REGOLAMENTO PER OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE

Sommario

Art.1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali e norme di riferimento

Art. 3 - Fabbisogno

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le operazioni finanziarie a medio e lungo termine e/o di finanza straordinaria.

Art. 2 - Principi generali e norme di riferimento

Le operazioni finanziarie a medio e lungo termine e/o di finanza straordinaria sono disposte solo dopo aver acquisito dalla Regione Abruzzo le disposizioni necessarie ed in ossequio ai dettami della normativa vigente.

Art. 3 - Fabbisogno

Ogni decisione è di competenza dell'Assemblea dei Soci che dovrà indicare le motivazioni in ordine alla necessità ed alle modalità di impego di tali fonti di finanziamento.

L'operazione dovrà essere formalizzata con istituti di credito bancari.

Il ricorso a operazioni finanziarie a medio e lungo termine è consentito per attuare operazioni standard quali ad esempio, realizzazione di programmi di investimento, eventuale necessità di riallineare il disallineamento tra ciclo attivo e passivo. Per il caso in cui l'operazione origini da necessità diverse da quelle standard dovrà essere indicata motivazione specifica a supporto della stessa con particolare riferimento all'utilità del finanziamento e relativa capacità di rimborso.

L' operazione sottostante alla delibera di riferimento dovrà essere disciplinata da apposito contratto che indichi: l'importo del prestito, la durata, il tasso di interesse, i criteri di determinazione di questi ultimi, le modalità e i tempi di rimborso del capitale e degli interessi, le garanzie, le conseguenze connesse ai ritardi nei pagamenti. La Società realizza il processo di decisione all'esito del quale procederà a rendere esecutiva la decisione: rilevazione esigenza, valutazione rischi benefici, invio istruttoria e attuazione linee di indirizzo della Regione.